

GUIDA ALL'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Cos'è l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero?

L'equipollenza dei titoli di studio esteri, scolastici o accademici, è l'esito della procedura mediante la quale l'autorità competente determina la corrispondenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo di studio presente nell'ordinamento italiano.

Si può prendere in considerazione solo un Titolo di Studio finale, conseguito al termine di un percorso scolastico estero.

Tale procedura prevede una valutazione completa del titolo estero ed una comparazione del percorso di studi svolto all'estero con il corrispondente percorso di studi italiano.

Qual è l'autorità competente al rilascio?

Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 1° grado (scuola secondaria di 1° grado)	Ufficio Scolastico Ambito Territoriale del luogo di residenza
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 2° grado (scuola secondaria di 2° grado)	Qualsiasi Ufficio Scolastico Territoriale

Chi può fare domanda?

- I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione Elvetica (allegare certificato di nascita);
- i cittadini italiani per matrimonio, in base all'art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (allegare copia del decreto di concessione del Ministero dell'Interno o altra documentazione comprovante lo "status" di cui sopra);
- i cittadini italiani per naturalizzazione, in base all'art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (allegare copia del decreto di concessione del Presidente della Repubblica o altra documentazione comprovante lo "status" di cui sopra);
- i cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero;
- i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria, di cui all'art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 dell'art 26 del Decreto Legislativo 251/2007 (allegare copia del decreto rilasciato dalla Prefettura).

Come fare la domanda?

(art. 381 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297)

Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello in ogni sua parte (vedi allegato):

- In carta semplice per il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
- Con marca da bollo del valore di € 16,00 per il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Si consiglia di inviare preventivamente tutta la documentazione e il recapito telefonico, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria affarigenerali.vr@istruzione.it, per la verifica della correttezza dei documenti stessi. Successivamente questo Ufficio provvederà a contattare l'interessato/a per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di equipollenza e dei documenti.

Nel giorno stabilito, previo appuntamento da richiedersi al seguente numero telefonico: **045 8086563** (dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle ore 11.00), il candidato dovrà consegnare la domanda, con **tutta la documentazione in originale o copia autenticata**, accompagnata da un **elenco riepilogativo dei documenti presentati** e dalla fotocopia di un **documento di identità** in corso di validità, presso l'Ufficio VII – Ambito territoriale di Verona – Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona.

Documenti obbligatori da allegare alla domanda

(allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011)

Alla domanda vanno allegati, in **originale o copia autenticata a termini di legge**, i seguenti documenti debitamente **tradotti e legalizzati**, come più sotto descritto in dettaglio:

Titolo di studio per cui si chiede l'equipollenza	Documentazione da allegare alla domanda
Diploma di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione	Titolo di studio conseguito all'estero
	Dichiarazione di valore
	Documentazione comprovante la conoscenza della lingua Italiana
Diplomi di istruzione secondaria di 2° grado: licei istituti tecnici istituti professionali (La dichiarazione di equipollenza potrà essere rilasciata non prima del compimento del 18° anno di età)	Titolo di studio conseguito all'estero
	Dichiarazione di valore
	Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana
	Programmi delle materie
	Curriculum degli studi seguiti
	Ogni altro documento o titolo che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse

Dettaglio sulla documentazione da allegare:

Titolo di studio
<p>Rilasciato dalla <u>scuola straniera</u> in originale o copia autenticata/conforme, corredato da <u>traduzione in lingua italiana</u>, certificata conforme al testo straniero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, <u>operante in Italia</u>; • dalla Rappresentanza diplomatica o consolare competente <u>italiana</u> nel Paese in cui il documento è stato formato; • da un traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente <u>della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario</u>; • <u>legalizzazione</u> da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare <u>italiana</u> della firma dell'Autorità che ha emesso l'atto.
Dichiarazione di valore
<p><u>Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero</u>, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.</p> <p>Nello specifico la dichiarazione dovrà indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la posizione giuridica dell'istituto o scuola frequentata all'estero (statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa); b) il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese dove il titolo è stato conseguito); il titolo di studio di II grado deve permettere l'iscrizione a qualsiasi Università; c) il sistema di valutazione (voto minimo e massimo attribuibile per la promozione, espresso in decimi, centesimi ecc.) usato dalla Scuola estera dove si sono svolti gli studi e ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza; d) la validità ai fini della prosecuzione degli studi e/o dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego; e) <u>la legalizzazione</u> da parte dell'Autorità diplomatico-consolare che ha emesso l'atto.

Documentazione comprovante la variazione del cognome

Dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiana oppure altra documentazione attestante la corrispondenza del cognome e nome riportati nel titolo di studio con i dati presenti nel documento di identità del/della richiedente (es. variazione cognome per matrimonio o patronimico).

Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana

Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana, anche in copia fotostatica, ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di Italiano, che possono consistere in:

- attestato di frequenza a corsi con insegnamento in lingua italiana o corsi di lingua italiana;
- partecipazione ad attività culturali italiane;
- prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane;
- documentazione da cui risulti lo studio della lingua italiana durante il percorso scolastico.

Se il richiedente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso.

Programma delle materie (**NON un semplice elenco**)

Programma delle materie oggetto del corso di studi, rilasciato dalla scuola frequentata o dalle competenti autorità straniere, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del titolo di studio), ai fini dell'individuazione dell'esatta corrispondenza dei titoli di studio e l'eventuale esenzione da prove integrative.

Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.

Per programma non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto delle materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l'equipollenza.

Nel caso non sia possibile reperire i programmi di studio, sarà necessario sottoporre il richiedente a prove integrative, secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C del D.M.1.2.1975.

Curriculum degli studi seguiti dal richiedente

Il curriculum degli studi seguiti dal richiedente, redatto e firmato dall'interessato/a, dovrà essere distinto per anni scolastici e possibilmente indicante:

- > le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito positivo sia all'estero sia, eventualmente, in Italia;
- > l'esito favorevole degli esami finali da lui sostenuti;
- > le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio del quale si richiede l'equipollenza.

Ogni altro titolo o documento

Ogni altro titolo o documento (anche in copia fotostatica), con la relativa traduzione in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del titolo di studio), che il richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum.

Prove integrative

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale può richiedere di sottoporre il candidato/la candidata a delle prove integrative.

Per il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione: prova integrativa di lingua e cultura generale italiana, secondo i programmi di cui al D.M. 20/06/1973.

Per il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore: prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale, secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella C allegata al D.M. 01/02/1975.

Come viene attribuito il voto?

Nel caso in cui dalla dichiarazione di valore o dalla documentazione che viene consegnata dall'interessato/a risultino chiaramente il voto finale ottenuto, il voto minimo per la promozione e il voto massimo attribuibile nel Paese in cui è stato conseguito il diploma, viene applicata una formula matematica come da D.M. 20 luglio 1978. Nel caso in cui sui documenti non sia riportato il voto ottenuto all'estero o sia impossibile risalire al voto minimo e massimo nel Paese straniero, verrà attribuito il voto minimo ottenibile in Italia.

Rilascio della Dichiarazione di equipollenza

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto anche delle esperienze di lavoro dallo stesso maturate, rilascerà la dichiarazione di equipollenza.

Tempi per l'ottenimento dell'equipollenza

I termini del procedimento sono fissati in **180 giorni** dalla data di protocollazione della domanda. (Tabella A – Dichiarazione di equipollenza titoli di studio del Decreto Ministeriale n. 190 del 6 aprile 1995). **La mancanza o la difformità della documentazione potrebbe comportare ritardi nel rilascio della Dichiarazione di Equipollenza, non addebitabili all'Ufficio.**

ALTRE INFORMAZIONI INERENTI AI TITOLI DI STUDIO ESTERI

Che cos'è l'equivalenza ai soli fini concorsuali?

L'equivalenza è una forma di equipollenza ridotta, **valida solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta**. I cittadini comunitari in possesso di un titolo conseguito all'estero, che intendono partecipare ad un concorso pubblico, possono richiedere che tale titolo sia dichiarato "equivalente ai fini concorsuali" ad un determinato titolo di studio italiano, senza la necessità di ottenere l'equipollenza accademica o scolastica. Possono essere valutati sia i titoli di scuola secondaria che i titoli universitari, a seconda del titolo di accesso previsto dal bando di concorso a cui si intende partecipare. L'autorità competente è la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la funzione pubblica, in accordo con il Ministero dell'istruzione e del merito. L'equivalenza, una volta attestata, ha valore esclusivamente per il bando di concorso per cui è stata rilasciata e non può quindi essere utilizzata in contesti diversi.

Per informazioni: <https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali>

Per il riconoscimento delle **Lauree Estere** sono competenti, con proprie modalità, le Università degli Studi.

Per i **titoli inerenti alle arti e professioni ausiliarie sanitarie** esiste una normativa speciale del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/>

Coloro che, invece, abbiano conseguito all'estero **l'abilitazione all'insegnamento** (Paesi UE e non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono richiedere il riconoscimento del titolo professionale alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito con sede a Roma. Le domande dovranno essere presentate tramite l'applicazione presente sul sito <https://www.miur.gov.it/riconoscimento-professione-docente>

Allegati:

1. Modello di domanda
2. Nota MIUR prot. n. 2787 del 20/04/2011